

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2011, n. 37-3060

Dipendente Arch. Mario Longhin; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore del Tribunale Ordinario di Torino, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Con lettera del 04.11.2011 l'Arch. Mario Longhin, funzionario regionale assegnato alla Direzione Ambiente, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere due incarichi di consulenze tecniche d'ufficio (CTU) n. 2642/2010 r.g.e. e n. 4/2011 r.g.e. a favore del Tribunale Ordinario di Torino, fino a tutto il mese di febbraio 2012, con un impegno presunto di 40 ore complessive.

L'art. 3 della L.R. 23.1.1989 n. 10 stabilisce che l'assunzione da parte del dipendente regionale di incarichi (tra i quali lo svolgimento di consulenze tecniche, perizie ed arbitrati) conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico deve essere autorizzata, valutata la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro e agli interessi della Regione e verificata l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alle funzioni esercitate dallo stesso nell'ambito dell'Amministrazione Regionale.

Inoltre l'art. 4, comma 1, del Regolamento di attuazione della stessa legge stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che per l'anno 2011 non è ancora stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, che negli anni precedenti il numero massimo di incarichi conferiti dall'Autorità Giudiziaria era 5, e che peraltro al dipendente sopra citato non è stato autorizzato, per il corrente anno nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. d) della L.R. n. 10/1989;

visto che il Direttore della Direzione da cui l'Arch. Mario Longhin dipende funzionalmente ha espresso il proprio nulla osta;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione;

dato atto che, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge sopra citata, lo svolgimento degli incarichi deve avvenire fuori dall'orario di servizio, oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato, altresì, atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3, l'assunzione degli incarichi di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati dal Tribunale direttamente al dipendente, con l'obbligo di dare notizia all'Amministrazione regionale delle somme a tale titolo erogate;

tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/89, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16 comma 2 lett. e) della L.R. n. 23/2008;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10, l'Arch. Mario Longhin a svolgere due consulenze tecniche a favore del Tribunale Ordinario di Torino fino a tutto il mese di febbraio 2012, con un impegno presunto di 40 ore.

Lo svolgimento degli incarichi deve avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all'assenza.

L'assunzione degli incarichi di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati dal Tribunale direttamente al dipendente, con l'obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)